



n° 20 del Reg. Deliberazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

OGGETTO: Piano Parco: valutazione delle osservazioni pervenute da parte di diversi gruppi di interesse e dagli enti pubblici dopo la pubblicazione del piano adottato dal Consiglio Direttivo.

L'anno duemilasette alle ore 10.15 del giorno 4 del mese di maggio a Bormio, presso la sala della Banca Popolare di Sondrio, via Roma 131, previa diramazione degli inviti a ciascun componente nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, nelle persone dei signori:

| COMPONENTI EFFETTIVI | PRESENTE | ASSENTE | COMPONENTI SUPPLENTI | PRESENTE | ASSENTE |
|---------------------------------|-----------|---------|----------------------|----------|---------|
| Ferruccio TOMASI - Presidente | si | | | | |
| Remo TOMASETTI - Vicepresidente | si | | Alvise VITTORI | | |
| Giovanni BORDONI | si | | FLAVIO VALESINI | | |
| Angelo DALPEZ | si | | Michele BONTEMPELLI | | |
| Damiano DI SIMINE | si | | | | |
| Bruno ESPOSITO | si | | | | |
| Josef HOFER | si | | Peter GAMPER | | |
| Artur KAMMERER | si | | Paul PROFANTER | | |
| Claudio POLLINI | si | | Aldo MARCHETTO | | |
| Robert PREYER | si | | | | |
| Marco RICCI | | si | | | |
| Flavio RUFFINI | si | | ALBERTO PRITZI | | |
| Alessandro SALA | | si | | | |
| Paolo TOMASSETTI | si | | Michele COMI | | |
| Guido TOSI | | si | Aldo MARCHETTO | si | |
| | 12 | | | 1 | |

Il cav. Ferruccio Tomasi, nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'Ordine del giorno.

Assume le funzioni di Segretario il Coordinatore con funzioni di direzione, dott. Wolfgang Platter, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera o), del vigente Statuto.



Deliberazione n° 20 del Consiglio Direttivo in data 4 maggio 2007

OGGETTO: Piano Parco: valutazione delle osservazioni pervenute da parte di diversi gruppi di interesse e dagli enti pubblici dopo la pubblicazione del piano adottato dal Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore presenta al Consiglio Direttivo la documentazione prodotta dal gruppo di lavoro tecnico, incaricato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 27-28 settembre 2006 di valutare le osservazioni scritte pervenute a seguito del deposito del Piano. Essa si compone di testo delle norme d'attuazione e elenchi con la sintesi delle osservazioni presentate, con le controdeduzioni e le valutazioni del gruppo tecnico.

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITO il relatore;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 22 in data 28 luglio 2005 avente per oggetto "Adozione Piano del Parco", con la quale si è approvata la stesura definitiva del Piano del Parco costituito dalle Norme di Attuazione e dalla Cartografia, oltre ad una Relazione illustrativa, ed il Coordinatore con funzioni di Direttore del Consorzio è stato incaricato di dare seguito agli atti conseguenti;

DATO ATTO che, secondo la procedura definita dall'articolo 12 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e dal D.P.C.M. 26.11.1993 di costituzione del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, si è provveduto al deposito del Piano adottato presso le sedi dei Comuni, delle Comunità Montane, della Regione Lombardia, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano, per un periodo di 40 giorni;

DATO ALTRESÌ atto che, secondo la normativa sopra richiamata, entro i 40 giorni successivi al deposito è stato possibile presentare osservazioni scritte;

PRESO ATTO che entro il 6 aprile 2006, data di scadenza per la presentazione di osservazioni scritte, sono pervenute n. 11 osservazioni presso il Comitato di gestione per la Provincia Autonoma di Trento, n. 30 osservazioni presso il Comitato di gestione per la Regione Lombardia e n. 51 osservazioni presso il Comitato di gestione per la Provincia Autonoma di Bolzano;

DATO ATTO che nella riunione di Consiglio Direttivo del 27 e 28 settembre 2006 i dirigenti degli uffici periferici hanno illustrato in sintesi le osservazioni pervenute, al termine della quale i consiglieri hanno ritenuto opportuno costituire un gruppo di lavoro tecnico composto dal Vicepresidente dott. Remo Tomasetti, dall'ing. Robert Preyer, dal Coordinatore dott. Wolfgang Platter, dai dirigenti degli uffici periferici dott. Umberto Clementi e ing. Paolo Moreschini, nonché dai tecnici del Consorzio dott. Daniele Bettini e dott. Luca Pedrotti, incaricato di valutare le osservazioni sulla base delle indicazioni espresse in seduta;



DATO ATTO altresì che il gruppo di lavoro nella seduta di Consiglio Direttivo del 27 ottobre 2007 è stato integrato con il consigliere ing. Giovanni Bordoni, rappresentante per la Regione Lombardia;

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro nel periodo tra il 5 ottobre 2006 ed il 26 aprile 2007 si è riunito per n. 8 giornate, elaborando la seguente documentazione, trasmessa ai consiglieri per la seduta odierna: testo delle norme d'attuazione e elenchi con la sintesi delle osservazioni presentate, con le controdeduzioni e le valutazioni del gruppo tecnico;

DOPO una dibattuta discussione su come proseguire nell'esame della predetta documentazione e su quali iniziative debbano essere intraprese al fine di colmare le carenze riscontrate;

RILEVATA l'opportunità di procedere con l'esame e l'approvazione degli elaborati già completati e con la discussione sui punti essenziali non valutati dal Consiglio Direttivo nella riunione del 27-28 settembre 2006;

UDITO l'intervento del Coordinatore che provvede ad illustrare in maniera sintetica le modifiche al piano più significative proposte dal gruppo tecnico, rifacendosi alla catalogazione delle osservazioni pervenute in dieci aree tematiche concordata nella seduta del 27-28 settembre 2007 e che si riportano nel dettaglio nel verbale della seduta;

UDITO quindi il dott. Daniele Bettini, responsabile dell'Ufficio tecnico presso l'Ufficio Centrale di Amministrazione, che illustra le modifiche, integrazioni e cancellazioni apportate al testo originario delle Norme d'attuazione predisposto dal gruppo CAIRE, come evidenziate con diversi colori nel testo distribuito;

CONSIDERATO che durante l'esame delle Norme, sono state proposte le seguenti correzioni dei termini o precisazioni:

- all'articolo 2.3, lettera b), ed all'articolo 2.4, comma 4, le parole "*vistati dal parco*", relative ai piani di assestamento ed agli strumenti inventariali, sono sostituite dalle parole "*concordati col parco*";
- all'articolo 2.4, al termine del comma 1, dopo le parole "*pertinenza massima di dieci metri*" sono aggiunte le parole "*con riferimento al sedime alla data di adozione del piano*";
- il comma 10 dell'articolo 3.1 viene posto all'inizio dell'articolo, con relativa modifica della numerazione dei commi;
- al comma 8 dell'articolo 3.1 non si ritiene necessario integrare il testo con l'accenno alla raccolta dei palchi degli ungulati;
- all'articolo 3.4, il termine "*superiori*", relativo a limiti stabiliti dalle norme vigenti, è sostituito da "*più restrittivi*";
- al comma 10 dell'articolo 3.4, dopo le parole "*equilibri biologici*" si aggiungono le parole "*e idro-morfologici*";

REPUTATO di procedere con l'approvazione del testo delle Norme d'attuazione, integrato con le modifiche sopra elencate;

con voti 13 favorevoli espressi in forma palese, essendo 13 i presenti di cui 13 votanti

DELIBERA



1. di approvare la stesura finale delle Norme d'attuazione, nel testo che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Adunanza chiusa alle ore 15.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Wolfgang Platter



IL PRESIDENTE
Ferduccio Tomasi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 12 luglio 2007 al 27 luglio 2007



IL SEGRETARIO
Wolfgang Platter



| |
|---|
| <i>Parco Nazionale dello Stelvio</i> |
| PIANO DEL PARCO - NORME DI ATTUAZIONE |
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
| Articolo 1.1 Finalità del Piano del Parco Nazionale dello Stelvio |
| Articolo 1.2 Elaborati del Piano |
| Articolo 1.3 Ambito territoriale di applicazione del Piano |
| Articolo 1.4 Efficacia ed effetti del Piano |
| Articolo 1.5 Modalità e strumenti di attuazione |
| Articolo 1.6 Nulla osta |
| TITOLO II - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DISCIPLINA DI TUTELA |
| Articolo 2.1 Le zone del parco nazionale dello Stelvio |
| Articolo 2.2 Zone A - Riserve integrali |
| Articolo 2.3 Zone B - Riserve generali orientate |
| Articolo 2.4 Zone C - Aree di protezione |
| Articolo 2.5 Zone D – Aree di promozione economica e sociale |
| Articolo 2.6 Riserve speciali |
| Articolo 2.7 Interventi e misure speciali |
| Articolo 2.8 Interventi del piano |
| Articolo 2.9 Rete Natura 2000 |
| Articolo 2.10 Viabilità di grande comunicazione, di attraversamento ed attestamento |
| TITOLO III - INDIRIZZI E DIRETTIVE DI SETTORE |
| Articolo 3.1 Tutela e gestione della fauna |
| Articolo 3.2 Tutela e gestione della flora |
| Articolo 3.3 Tutela del suolo e degli aspetti geomorfologici-geologici |
| Articolo 3.4 Tutela delle acque e del regime idraulico |
| Articolo 3.5 Gestione delle attività agro-silvo-pastorali |
| Articolo 3.6 Tutela dei beni culturali e ambientali |
| Articolo 3.7 Interventi sul patrimonio edilizio e sugli insediamenti |
| Articolo 3.8 Infrastrutture e opere pubbliche |
| Articolo 3.9 Disciplina delle attività estrattive e minerarie |
| Articolo 3.10 Discariche e siti degradati |
| Articolo 3.11 Impianti per l'esercizio dello sci alpino |



| |
|--|
| TITOLO IV - ATTUAZIONE E EVOLUZIONE DEL PIANO |
|--|

| |
|--------------------------------|
| Articolo 4.1 Progetti speciali |
|--------------------------------|

| |
|----------------------------------|
| Articolo 4.2 Attività di ricerca |
|----------------------------------|

| |
|-----------------------------|
| Articolo 4.3 Banca Progetti |
|-----------------------------|

| |
|---|
| TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
|---|

| |
|--|
| Articolo 5.1 Vigilanza sull'attuazione del Piano |
|--|

| |
|--------------------------------------|
| Articolo 5.2 Misure di compensazione |
|--------------------------------------|

| |
|--|
| Articolo 5.3 Interventi finanziari di soggetti privati |
|--|

| |
|-------------------------------------|
| Articolo 5.4 Tabellazione del Parco |
|-------------------------------------|

| |
|-------------------------|
| Articolo 5.5 Usi civici |
|-------------------------|

| |
|-------------------------|
| Articolo 5.6 Indennizzi |
|-------------------------|



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.1 - Finalità del Piano del Parco Nazionale dello Stelvio

1. Il Piano del Parco Nazionale dello Stelvio, nell'ambito di quanto stabilito dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dalla legge 24 aprile 1935, n. 740, dalle altre norme europee e statali sulla protezione dell'ambiente e sulla tutela del territorio, dall'articolo 4 dello Statuto del Consorzio e dalla Convenzione delle Alpi, ed in armonia con le normative regionali e provinciali sulla protezione dell'ambiente e sulla tutela del territorio, tutela e promuove:

- a) la protezione della natura e l'integrità degli ecosistemi del Parco attraverso la conservazione delle specie animali e vegetali, delle associazioni vegetali e forestali, delle singolarità geologiche, delle formazioni paleontologiche, delle comunità biologiche, dei biotopi, degli equilibri idraulici e idrogeologici, degli equilibri ecologici;
- b) il paesaggio del Parco, testimonianza dell'interazione tra gli ecosistemi e le attività antropiche sviluppatasi nel tempo, allo scopo di conservare l'armonica interazione tra natura e cultura tenendo conto delle forme di sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alle attività agro-silvo-pastorali ed a quelle tradizionali;
- c) gli interessi culturali, archeologici, storici, socio-economici delle popolazioni residenti;
- d) l'informazione e l'educazione ambientale promuovendo iniziative atte allo sviluppo della conoscenza e della sensibilità nei confronti della natura nonché del rispetto del patrimonio naturale e culturale;
- e) l'attività di ricerca scientifica finalizzandola ad una migliore conoscenza degli ambienti naturali ed antropizzati del Parco, anche come base per una gestione ecocompatibile delle risorse naturali e per la conservazione, il ripristino e lo sviluppo della biodiversità;
- f) l'utilizzo turistico-sociale favorendo la fruizione ricreativa compatibile con le finalità prioritarie del Parco.

2. Il Piano inoltre, con riferimento alle Direttive Europee 79/409/CEE (Direttiva "Uccelli") e 92/43/CEE (Direttiva "Habitat"), è finalizzato alla conservazione dei valori naturali e ambientali tutelati attraverso l'istituto delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), facenti parte della "Rete Natura 2000", con l'obiettivo del mantenimento e del ripristino degli habitat e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario.



3. Per tali scopi il Piano, in ottemperanza al disposto dell'articolo 12 della L. 394/91, organizza il territorio in aree caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela, e stabilisce prescrizioni, indirizzi e direttive per l'assetto territoriale del Parco, per il governo e l'utilizzo delle risorse, per la tutela del paesaggio, per la disciplina delle attività antropiche, per l'informazione e l'educazione ambientale, per la fruizione sociale e turistica.

ARTICOLO 1.2 - Elaborati del Piano

1. Il Piano del Parco Nazionale dello Stelvio è composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa, corredata da apparati conoscitivi consolidati nel "Rapporto sullo Stelvio" e in monografie tematiche;
 - Cartografia di Piano in scala 1:10000;
 - Norme di Attuazione.

ARTICOLO 1.3 - Ambito territoriale di applicazione del Piano

1. Il presente Piano si applica al territorio individuato quale Parco Nazionale dello Stelvio nelle cartografie allegate alla legge 24 aprile 1935, n. 740, ed al D.P.R. 23 aprile 1977, "Ampliamento del Parco Nazionale dello Stelvio", nei confini individuati dalla cartografia di Piano anche in applicazione dell'articolo 3 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, e dell'articolo 16, comma 2, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige 3 novembre 1993, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R. 07 luglio 2006, concernente: "Nuova perimetrazione del Parco Nazionale dello Stelvio".

ARTICOLO 1.4 - Efficacia ed effetti del Piano

1. Il Piano del Parco Nazionale dello Stelvio è approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con la Regione Lombardia e le Province Autonome di Bolzano e di Trento.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della L. 394/91, il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d. lgs. 22 gennaio

norme di attuazione – testo approvato CD 04.05.2007

pag. 4 di 30



2004, n. 42.

3. Il Piano è soggetto a revisione periodica.

ARTICOLO 1.5 - Modalità e strumenti di attuazione

1. Il Piano del Parco si attua attraverso:
 - a) gli interventi diretti identificati dal Piano nella Cartografia e negli indirizzi e direttive di settore;
 - b) i progetti speciali individuati dal Piano ai sensi dell'articolo 4.1 che sono predisposti ed adottati dal Consorzio in conformità alle previsioni ed alle disposizioni del Piano stesso.
2. Il Consorzio persegue altresì le finalità e gli obiettivi di Piano attraverso:
 - a) le azioni di ricerca ed acquisizione delle risorse disponibili all'interno di programmi comunitari, nazionali e regionali, anche nel quadro delle azioni di programmazione negoziata, allo scopo di promuovere o realizzare interventi nel territorio del Parco;
 - b) l'impiego con soggetti pubblici e privati degli strumenti di tipo negoziale consensuale per il perseguimento dei fini istituzionali di tutela (convenzioni, intese, atti e contratti di diritto privato come donazioni, compravendite, locazioni, comodati, acquisizioni e cessioni d'uso, acquisizioni di servitù non coattive).

ARTICOLO 1.6 - Nulla osta

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 13, comma 1, della L. 394/91, il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è sottoposto al preventivo nulla osta del Consorzio. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del Piano e del Regolamento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta: trascorso tale termine il nulla osta si intende rilasciato.
2. Il nullaosta può essere condizionato alla presentazione di fidejussione idonea a garantire il rispetto delle prescrizioni dettate dal Consorzio Parco, che ne stabilisce l'importo.

TITOLO II - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DISCIPLINA DI TUTELA

norme di attuazione – testo approvato CD 04.05.2007

pag. 5 di 30



ARTICOLO 2.1 - Le zone del Parco Nazionale dello Stelvio

1. All'interno del perimetro del Parco sono individuate le seguenti quattro categorie di zone:

Zone A – Riserve integrali;
Zone B – Riserve generali orientate;
Zone C – Aree di protezione;
Zone D – Aree di promozione economica e sociale.
2. Il Piano individua sottozone relativamente alla categoria D, così come normata all'articolo 2.5.
3. Il Piano individua altresì aree di riserva speciale per ambiti caratterizzati da particolari valori ambientali o da rilevante interesse scientifico.
4. Nelle zone a grado di protezione inferiore sono comunque consentite le opere e le attività ammesse nelle zone a regime di maggiore tutela.

ARTICOLO 2.2 - Zone A - Riserve integrali

1. Le zone A di riserva integrale comprendono le aree di maggiore naturalità del Parco che presentano la più bassa presenza di infrastrutture e di attività antropiche e che sono caratterizzate generalmente da ambienti naturali che si sono evoluti in assenza di perturbazioni significative.
2. Nelle riserve integrali l'ambiente naturale è conservato nel suo stato di elevata naturalità, assecondandone le tendenze evolutive e governando i processi di ricostituzione delle condizioni di naturalità.
3. Le attività e gli interventi umani nelle riserve integrali sono rivolti alla conservazione dell'ambiente ed a soddisfare le esigenze della ricerca scientifica, nonché alla prevenzione o alla rimozione dei rischi ambientali, consentendo le attività di fruizione specificatamente disciplinate dal Regolamento.
4. Nelle zone di riserva integrale sono vietati tutti gli interventi e le attività non consentiti esplicitamente dal Piano e dal Regolamento del Parco.
5. Le attività di ricerca scientifica e quelle di monitoraggio ambientale sono ammesse previa nulla osta e sotto la vigilanza del Consorzio secondo la disciplina prevista dal Regolamento.
6. Gli interventi per la conservazione e l'incremento della biodiversità o per il mantenimento e il ripristino di condizioni di naturalità sono ammessi per quanto strettamente necessario e purché condotti a cura e sotto la diretta responsabilità del Consorzio in attuazione di progetti



speciali di cui all'articolo 4.1.

7. Tra gli interventi di cui al comma 6 è ricompreso il pascolo tradizionale estensivo in quanto riconosciuto come necessario al mantenimento della biodiversità con le specifiche limitazioni disciplinate dal Regolamento.
8. Sono ammesse opere di sistemazione idraulico-forestale e di prevenzione valanghe, finalizzate al contenimento dei rischi per l'uomo e per il territorio antropizzato, da realizzare con criteri volti al massimo contenimento dell'impatto ambientale.
9. Sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle captazioni idriche nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
10. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli elettrodotti, nonché le opere per l'interramento e/o la demolizione di linee telematiche e di quelle elettriche e telefoniche aeree e di altri impianti dismessi.
11. Sono ammessi gli interventi strettamente necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e all'adeguamento igienico-sanitario delle strutture esistenti alla data di adozione del Piano, con particolare riferimento a rifugi e bivacchi. In tali strutture gli impianti per la produzione di energia e per la depurazione delle acque sono limitati a quelli per la produzione delle energie rinnovabili e per il trattamento dei reflui
12. Sono ammessi gli interventi individuati dal Piano e definiti in progetti speciali di cui all'articolo 4.1, comprensivi di eventuali recuperi di strutture storico-culturali della prima guerra mondiale.
13. Nelle zone A di riserva integrale sono utilizzabili, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento, i percorsi alpinistici tradizionali, da individuarsi da parte del Consorzio, e sono ammesse attività di educazione ambientale e di escursionismo ricreativo, naturalistico e sportivo, entro itinerari prestabiliti dal Consorzio e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento.
14. Il Regolamento stabilisce le modalità con le quali introdurre sistemi di limitazione degli ingressi e di monitoraggio delle presenze nelle zone A.

ARTICOLO 2.3 – Zone B – Riserve generali orientate

1. Le zone B di riserva generale orientata comprendono praterie sommitali e pascoli nonché ambiti forestali caratterizzati da elevati valori di naturalità. In tali aree sono esercitate



attività agro-silvo-pastorali, con limitati insediamenti umani caratterizzati da utilizzi prevalentemente stagionali e in cui sono scarsamente presenti infrastrutture di ogni tipo.

2. Nelle zone di riserva generale orientata l'ambiente è conservato nelle sue condizioni di naturalità, di biodiversità e di paesaggio così come definitosi nel tempo anche per lo svolgimento di attività antropiche tradizionali. Sono a tal fine tutelate ed incoraggiate le tradizionali utilizzazioni economiche collegate a sistemi agro-silvo-pastorali compatibili con le finalità del Parco, che esercitano livelli moderati e controllati di prelievo e che garantiscono il permanere delle biocenosi esistenti e di elevati livelli di naturalità.
3. Nelle riserve generali orientate sono vietati tutti gli interventi e le attività non consentiti in modo specifico dal Piano e dal Regolamento.
4. Nelle riserve generali orientate sono comunque ammessi:
 - a) gli interventi per la conservazione e l'incremento della biodiversità o per il mantenimento e il ripristino di condizioni di naturalità, nonché gli altri interventi sulle risorse naturali rivolti a ridurre gli squilibri ecologici o a mitigare i fattori di degrado dell'ambiente, previo nulla osta del Parco, fatti salvi gli interventi previsti dai piani di assestamento di cui alla lettera b) successiva;
 - b) le utilizzazioni e gli interventi forestali previsti dai vigenti piani di assestamento o dai vigenti strumenti inventariali ad essi equiparati, nonché dal piano di indirizzo gestionale di cui all'articolo 3.2., ad esclusione di tutte le opere di natura edilizia per le quali è richiesto apposito permesso. I nuovi piani di assestamento ed i nuovi strumenti inventariali devono essere concordati col Parco, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Utilizzazioni non previste dai piani o da eseguirsi in boschi non gestiti in base a piani di assestamento – o strumenti inventariali ad essi equiparati - possono essere autorizzate con nulla osta del parco, previa presentazione di una relazione di tecnico forestale abilitato o di funzionario forestale, che cureranno anche le operazioni di martellata. Eventuali prescrizioni imposte dal Parco che vincolino la ripresa legnosa in posto prevista nei piani di assestamento determinano la corresponsione degli indennizzi di cui all'articolo 5.6;
 - c) le attività produttive agricole e pastorali da esercitarsi compatibilmente con i limiti di carico e con le norme di profilassi sanitaria stabiliti con apposito progetto speciale di cui all'articolo 4.1 e con le prescrizioni contenute nel Regolamento del Parco;
 - d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e del patrimonio edilizio esistente come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto



1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni;

- e) la valorizzazione del patrimonio edilizio montano attraverso interventi di restauro e di risanamento conservativo e opere di adeguamento igienico-sanitario e di adeguamento strutturale del patrimonio edilizio esistente, purché con finalità strettamente connesse alle attività agro-silvo-pastorali, alle attività agrituristiche ad esse connesse o alla ricettività escursionistica, nel rispetto delle prescrizioni tipologiche e costruttive stabilite dal Regolamento: sono inoltre ammessi gli interventi per adeguare il patrimonio edilizio alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
 - f) la delimitazione dei pascoli con tecniche e materiali tradizionali o, solo se a carattere stagionale, con recinzioni differenti e comunque mobili;
 - g) l'accessibilità veicolare funzionale alle esigenze di soccorso e sorveglianza ed alle utilizzazioni ed alle attività produttive e tradizionali, nonché quella necessaria ai servizi logistici dei rifugi ed alle esigenze abitative, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e nel rispetto dei divieti anche temporanei stabiliti dal Consorzio con apposite ordinanze: il Regolamento, raccordandosi con le normative di settore vigenti, stabilisce le modalità di accesso veicolare privilegiando forme di trasporto collettivo a basso impatto ambientale;
 - h) le attività di educazione ambientale e di escursionismo ricreativo, naturalistico, sportivo e alpinistico, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento;
 - i) gli interventi di potenziamento o di realizzazione di strutture e di infrastrutture funzionali alle attività ammesse, individuati da progetti speciali di cui all'articolo 4.1;
5. Gli interventi di cui al comma 4, lettere d), e) e i), sono consentiti purché realizzati senza la costruzione di opere di urbanizzazione primaria.
6. Entro un anno dall'approvazione del Piano, il Consorzio individua il patrimonio edilizio montano del Parco contenuto nelle zone B mediante censimento e schedatura finalizzati alla valorizzazione del patrimonio medesimo e predisposti in modo tale da individuare prescrizioni per gli interventi ammissibili, purché non in contrasto con le finalità istitutive del Parco e con le normative del presente Piano.

ARTICOLO 2.4 - Zone C - Aree di protezione

- 1. Le zone C, aree di protezione, comprendono i paesaggi antropici caratterizzati da un esercizio sistematico ancorché moderato di prelievi ed utilizzazioni agro-silvo-pastorali



secondo metodi tradizionali e di agricoltura biologica e dalla presenza di forme sostenibili di ospitalità e fruizione in ambiente rurale. Sono compresi in questa zona i masi permanentemente abitati e i fabbricati delle malghe, inclusa una pertinenza massima di dieci metri, con riferimento al sedime alla data di adozione del piano.

2. Nelle aree di protezione i paesaggi antropici tradizionali sono conservati attraverso il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali e di artigianato, adeguate allo sviluppo tecnologico e sostenibili, compatibili con le finalità del Parco per caratteri insediativi e modalità di produzione, nonché della fruizione turistica e termale sviluppatasi secondo principi di sostenibilità.
3. In tali zone sono applicati i sistemi tecnici ed economici più idonei al recupero funzionale dei prati e dei prato-pascoli, anche con la finalità di conservare la memoria storica e gli elementi di varietà paesistica, di qualità percettiva e di biodiversità.
4. Nelle aree di protezione è ammesso, promosso e incentivato l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali secondo gli usi tradizionali e con tecniche colturali, anche innovative, purché improntate ad un uso sostenibile delle risorse in base a quanto definito dalle leggi forestali e dal Regolamento. Sono consentite le utilizzazioni e gli interventi forestali previsti dai vigenti piani di assestamento o dai vigenti strumenti inventariali ad essi equiparati, nonché dal piano di indirizzo gestionale di cui all'articolo 3.2, ad esclusione di tutte le opere di natura edilizia per le quali è richiesto opportuno permesso. I nuovi piani di assestamento ed i nuovi strumenti inventariali devono essere concordati col Parco, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Utilizzazioni non previste dai piani o da eseguirsi in boschi non gestiti in base a piani di assestamento – o strumenti inventariali ad essi equiparati - possono essere autorizzate con nulla osta del parco, previa presentazione di una relazione di tecnico forestale abilitato o di funzionario forestale, che cureranno anche le operazioni di martellata. Eventuali prescrizioni imposte dal Parco che vincolino la ripresa legnosa in posto prevista nei piani di assestamento determinano la corresponsione degli indennizzi di cui all'articolo 5.6.
5. La conservazione del patrimonio edilizio è sempre consentita attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento igienico-sanitario e strutturale nonché di restauro e risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettera c), della L. 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Al fine di garantire la fruizione turistica diffusa, sono consentiti la realizzazione e l'esercizio di infrastrutture leggere per l'attività ricreativa e sportiva all'aria aperta secondo le modalità e le tipologie stabilite dal Regolamento.



7. Nei casi in cui le condizioni territoriali specifiche, la necessità di riqualificare complessivamente lo stato dei luoghi e di migliorare l'inserimento ambientale e paesistico di un edificio o nucleo di edifici richiedano interventi non compresi nelle espressioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 31 comma 1 della Legge n. 457/78, dovrà essere predisposto un progetto unitario di iniziativa pubblica o privata che illustri le motivazioni e gli obiettivi degli interventi richiesti e garantisca la riqualificazione complessiva dell'ambito interessato, illustrando i benefici per l'ambiente, il paesaggio e la fruizione del Parco e dimostrando la coerenza con gli obiettivi della zona.
8. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e gli eventuali cambiamenti di destinazione d'uso sono disciplinati dal Regolamento. Gli interventi ammessi per ciascun edificio devono essere coerenti con gli obiettivi delle aree di protezione e devono garantire un corretto inserimento nel contesto insediativo e paesaggistico del Parco, nonché il rispetto dei caratteri architettonici tradizionali degli edifici.
9. Gli interventi di recupero dei nuclei rurali sono disciplinati, anche in difformità dai tipi di interventi previsti ai commi precedenti, attraverso la formazione di appositi progetti speciali sviluppati dal Consorzio in accordo con i Comuni interessati, che assumono i contenuti di piano di recupero e/o studio di fattibilità.
10. La costruzione di fienili, ricoveri per il bestiame, stalle, abbeveratoi ed altre strutture analoghe, nonché di manufatti destinati alla produzione artigianale tradizionale di qualità, alla razionalizzazione ed al miglioramento dell'efficienza di altre attività tradizionali (ricettività turistica ed agri-turistica, stabilimenti termali) è ammessa per il miglioramento dell'efficienza delle relative attività nei limiti stabiliti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e con le caratteristiche previste dal Regolamento.
11. La mobilità veicolare non regolamentata è consentita ai soli fini di servizio alle funzioni produttive e residenziali e delle attività tradizionali. Il Regolamento, raccordandosi con le normative di settore vigenti, e i progetti speciali di cui all'articolo 4.1 definiscono le modalità per la regolamentazione e il controllo della mobilità verso le aree di fruizione, privilegiando forme di trasporto collettivo a basso impatto ambientale

ARTICOLO 2.5 - Zone D - Aree di promozione economica e sociale

1. Le zone di promozione economica e sociale sono distinte nelle tipologie che seguono: D1, aree urbane e nuclei frazionali; D2, zone delle infrastrutture e degli impianti (impianti di risalita e relative piste, centrali idroelettriche, dighe e relative opere accessorie, cave e



miniere, terme e strutture termali etc.)

2. Le zone D1 comprendono le aree in cui, in relazione al maggior livello di antropizzazione ed ai minori gradi di sensibilità in esse presenti, è possibile prevedere interventi di consolidamento e sviluppo sostenibile degli insediamenti e promozione e sviluppo delle attività socio-economiche delle comunità locali.
3. Le zone D2 comprendono aree a diverso grado di sensibilità, nelle quali sono presenti infrastrutture e sono normalmente esercitate attività economiche connesse all'utilizzo delle risorse ambientali per la produzione di energia idroelettrica, per l'esercizio dello sci e degli sport invernali, per le attività del tempo libero, per le attività estrattive, etc.
4. Nelle Zone di promozione economica e sociale le azioni del Piano sono finalizzate alle esigenze di mantenimento di adeguate condizioni di vita, al miglioramento culturale, sociale ed economico delle popolazioni residenti attuali e future e allo sviluppo di forme di turismo sostenibile coerente con le esigenze di accoglienza e supporto logistico delle attività di fruizione, informazione, formazione ed educazione ambientale, da offrire ai visitatori in forma integrata ed economicamente sostenibile per le comunità e le istituzioni locali oltre che per il Consorzio.
5. Nelle zone D sono incentivate le iniziative rivolte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile.
6. Nelle zone D le attività presenti e gli interventi sui sistemi infrastrutturali devono garantire il mantenimento della qualità del paesaggio e della funzionalità ecologica dei territori interessati, anche assumendo opportune misure compensative.
7. Nelle zone D il Consorzio promuove la certificazione ambientale degli ambiti e dei complessi di attività in essi presenti, al fine di garantire la migliore compatibilità tra gli usi e i prelievi esercitati e la sensibilità dei luoghi attraverso lo sviluppo di Sistemi di Gestione Ambientale.
8. Nelle zone D2 il Consorzio promuove appositi progetti speciali da realizzarsi in collaborazione con gli enti territoriali e con i soggetti economici interessati, al fine di individuare, per le infrastrutture che possono produrre un significativo impatto ambientale, gli interventi opportuni, le misure di mitigazione e le modalità di gestione necessari per renderle compatibili con le finalità del Parco e con il suo ambiente.
9. Nelle aree D1 di promozione economica e sociale, per gli interventi edilizi nelle aree



urbanizzate o da urbanizzare, si applicano le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, ove gli stessi siano stati concertati col Consorzio.

10. Il Consorzio incentiva e sostiene, nelle zone D1, l'individuazione e la realizzazione di aree e corridoi di transizione tra gli insediamenti ed il territorio rurale circostante, nonché la sistemazione con spazi verdi, eventuali specchi d'acqua ed attrezzature per la fruizione.
11. Nelle zone D non sono ammessi allevamenti zootecnici industriali.

ARTICOLO 2.6 - Riserve speciali

1. Il Piano individua riserve speciali finalizzate alle esigenze di tutela e monitoraggio in aree del Parco caratterizzate da particolari condizioni di qualità ambientale o da rilevante interesse scientifico, nonché in particolari ambiti o relativamente a singoli elementi aventi caratteristiche di monumenti naturali. Per tali riserve la disciplina specifica della zona è integrata dalle prescrizioni e limitazioni indicate ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Nella Riserva speciale del Bosco di pino silvestre in Comune di Prato allo Stelvio (BZ), ricompresa in zona B, non si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) ed e) del comma 4 dell'art. 2.3.
3. Nella Riserva speciale del Bosco "In den Wänden" in Comune di Stelvio (BZ), ricompresa in zona A, gli interventi forestali sono disciplinati secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2.2.
4. Nella Riserva speciale del Bosco di abete bianco in Comune di Rabbi (TN), ricompresa in parte in zona B e in parte in zona C, gli interventi forestali sono disciplinati secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2.2.
5. Nella Riserva speciale del Bosco di pino cembro in Comune di Santa Caterina (SO), ricompresa in zona C, gli interventi forestali sono disciplinati secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2.2.
6. Nelle torbiere, negli stagni e nelle paludi è vietata qualsiasi modificazione dello stato naturale, fatti salvi gli interventi di cui al comma 6 dell'art. 2.2.
Nelle aree medesime sono consentiti il pascolo tradizionale e lo sfalcio compatibilmente con il mantenimento dello stato naturale dei luoghi.
Tali aree saranno puntualmente individuate dal Consorzio con apposito atto.



7. Ulteriori prescrizioni, anche modificative delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, potranno essere adottate a seguito della formazione, per ciascuna riserva, di progetti speciali ai sensi dell'art. 4.1.
8. Per la gestione delle riserve speciali il Consorzio può stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici locali, con operatori rurali ovvero con i proprietari o soggetti aventi titolo.

ARTICOLO 2.7 – Interventi e misure speciali

1. Successivamente all'approvazione del piano il Consorzio, d'intesa con i Comuni interessati, può individuare beni o siti su definiti ambiti territoriali da disciplinare temporaneamente con interventi e misure speciali per motivi di studio o per il controllo e la tutela dei processi di spontanea e naturale evoluzione di unità ecologiche o in caso di necessità ed urgenza. Tale individuazione non costituisce variante al piano per il parco.
2. Il provvedimento amministrativo di individuazione è accompagnato da una scheda normativa contenente gli interventi e le misure speciali nonché eventuali prescrizioni di maggior dettaglio che integrano la disciplina di tutela stabilita dal piano.
3. Gli ambiti territoriali di cui al presente articolo potranno eventualmente essere individuati come riserve speciali a seguito di variante o revisione del Piano.
4. La predisposizione delle schede normative per singoli interventi dovrà avvenire secondo la procedura indicata dall'art. 4.1 comma 3, al fine di rispettare le esigenze di evidenza pubblica.

ARTICOLO 2.8 – Interventi del piano

1. Il Piano del Parco, per disciplinare singoli interventi a maggiore specificazione della disciplina generale dettata per le diverse zone al Titolo II o per regolare i conflitti accertati tra sensibilità dei luoghi e usi antropici, individua direttamente attraverso apposite schede normative le prescrizioni da seguire o ne affida la definizione ai progetti speciali di cui al successivo articolo 4.1.
2. La predisposizione delle schede normative per singoli interventi dovrà avvenire secondo la procedura indicata dall'art. 4.1 comma 3, al fine di rispettare le esigenze di evidenza pubblica.



ARTICOLO 2.9 – Rete Natura 2000

1. Nelle aree di rete Natura 2000 si applica la direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata appunto Natura 2000; la rete comprende anche le zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 02 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Si applicano altresì il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, e tutte le altre leggi e norme statali, regionali e provinciali di recepimento in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (come sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120), i proponenti di progetti, piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli, forestali e faunistici e le loro varianti, che interessano aree della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), predispongono uno studio di incidenza per individuare e valutare gli effetti che gli stessi possono avere su tali aree, evidenziate nella allegata cartografia e di seguito elencate:

AREE SIC

Regione Lombardia

IT2040001 - VAL VIERA E CIME DI FOPEL

IT2040002 - MOTTO DI LIVIGNO - VAL SALIENTE

IT2040009 - VALLE DI FRAELE

IT2040004 - VALLE ALPISELLA

IT20400133 - VAL ZEBRU' - GRAN ZEBRU' - MONTE CONFINALE

IT2040014 - VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRU' -
CEVEDALE

IT2040010 - VALLE DEL BRAULIO - CRESTA DI DI REIT

IT2040008 - CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE

Provincia Autonoma di Bolzano\Alto Adige

IT3110040 - ALPE DI CAVALLACCIO NEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

IT3110038 - ULTIMO - SOLDA NEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

IT3110039 - ORTLES - MONTE MADACCIO NEL PARCO NAZIONALE DELLO
STELVIO

Provincia Autonoma di Trento

IT3120001 - ALTA VAL DI RABBI



IT3120002 - ALTA VAL LA MARE
IT3120003 - ALTA VAL DEL MONTE

AREE ZPS

Regione Lombardia

IT2040044 – PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Provincia Autonoma di Bolzano\Alto Adige

IT3110040 - ALPE DI CAVALLACCIO NEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
IT3110038 – ULTIMO-SOLDA NEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
IT3110039 - ORTLES - MONTE MADACCIO NEL PARCO NAZIONALE DELLO
STELVIO

Provincia Autonoma di Trento

IT3120157 – VAL DEL MONTE
IT3120159 – VAL LA MARE
IT3120158 – VAL DI RABBI

ARTICOLO 2.10 – Viabilità di attraversamento e di attestamento

1. Il Piano del Parco individua le infrastrutture di attraversamento e quelle di attestamento ai principali recapiti interni.
2. La circolazione veicolare vi è ammessa salvo particolari limitazioni disposte dal Regolamento del Parco. Il Consorzio promuove, anche nella forma dei progetti speciali, interventi di sistemazione paesistica con il concorso degli enti gestori e degli enti locali interessati per il migliore inserimento della viabilità nell'ambiente del Parco, tenuto conto delle caratteristiche delle zone attraversate e delle esigenze di continuità delle reti ecologiche.

TITOLO III - INDIRIZZI E DIRETTIVE DI SETTORE

ARTICOLO 3.1 - Tutela e gestione della fauna

1. In tutto il territorio del Parco l'esercizio dell'attività venatoria è vietato ai sensi del comma
norme di attuazione – testo approvato CD 04.05.2007

pag. 16 di 30



3, art. 11 della Legge 394/91.

2. Nel Parco sono conservate e se necessario ripristinate le zoocenosi naturali in equilibrio con le componenti vegetali, garantendo, per quanto possibile, la loro libera evoluzione a lungo termine e valorizzando e conservando gli habitat più idonei in relazione alla diversità degli ambienti e delle relative condizioni di vita.
3. Sull'intero territorio del Parco è vietata la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna vertebrata e invertebrata, compresa la raccolta di uova, larve, nidi e animali morti, così come previsto dall'art. 11, comma 3, sub a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, salvo i casi consentiti per motivate ragioni di ricerca scientifica, previo nulla osta del Consorzio. L'attività di pesca è consentita secondo gli usi tradizionali ed in accordo con le normative di settore, come previsto dall'art. 12, comma 2, sub c), della L. 394/91, limitatamente alle acque indicate in cartografia.
4. Sono consentiti interventi gestionali diretti di riduzione numerica (prelievi) delle popolazioni di specie faunistiche, qualora necessari per condurre e mantenere gli ecosistemi e le relative zoocenosi al maggior grado di equilibrio, diversità e complessità specifica, per il contenimento dei danni alle colture agricole, ai prati-pascoli e alla rinnovazione forestale, per il mantenimento di uno stato sanitario tale da limitare l'insorgenza di patologie a carattere epidemico. I prelievi potranno essere effettuati mediante catture o mediante abbattimenti, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Consorzio ed essere attuati dal personale del Parco o da persone all'uopo espressamente incaricate e formate dal Consorzio stesso. Ciascun programma di riduzione numerica dovrà essere preceduto da un progetto di gestione sottoposto al parere vincolante dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e degli organi territorialmente competenti in materia di pianificazione faunistica e approvato dal Consiglio Direttivo. Nel caso di specie considerate alloctone gli interventi di riduzione dovranno tendere all'eliminazione dei nuclei presenti.
5. Sono consentiti interventi gestionali diretti di incremento (immissioni) delle specie faunistiche autoctone, al fine di ripristinare e/o garantire, ove ritenuto necessario, un maggiore equilibrio e completezza degli ecosistemi del Parco. Le immissioni potranno riguardare specie non più presenti nel Parco (reintroduzioni) o specie caratterizzate da un cattivo stato di conservazione (ripopolamenti). Ciascun progetto di immissione dovrà essere preceduto da uno studio di fattibilità e progettazione sottoposto al parere vincolante dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e degli organi territorialmente competenti in materia di pianificazione faunistica e approvato dal Consiglio Direttivo. E' vietata, nel territorio del Parco, l'introduzione intenzionale e l'allevamento di specie considerate alloctone, tranne quanto riportato al comma 6 per la fauna ittica.



6. Con la finalità di individuare, proporre e attivare idonee misure per la conservazione e la gestione della fauna, delle zoocenosi e degli habitat prioritari alla loro conservazione, il Consorzio adotta un progetto speciale fauna pluriennale che deve:
 - a) aggiornare le checklist delle specie presenti nel Parco e il loro stato di conservazione;
 - b) proporre protocolli standardizzati per i monitoraggi e i censimenti faunistici;
 - c) verificare le capacità faunistiche del territorio;
 - d) individuare protocolli di gestione per le specie prioritarie;
 - e) regolare le azioni di ricerca scientifica;
 - f) definire le necessità di eventuali immissioni o controlli numerici delle popolazioni;
 - g) definire gli eventuali programmi di catture di capi da destinare a rilasci in altre zone, anche esterne al Parco.
 - h) raggiungere accordi con le imprese agricole per incentivare la gestione dei paesaggi culturali, al fine di: conservare e aumentare la diversità ambientale; ampliare le disponibilità trofiche per la fauna; favorire e diversificare l'insediamento di specie invertebrate; aumentare la disponibilità di ambienti per la nidificazione ed il rifugio per la fauna selvatica anche di piccole dimensioni tra cui i micromammiferi ed i passeriformi.
7. Al fine di salvaguardare e, ove possibile, recuperare l'integrità degli ecosistemi acquatici e la presenza di ceppi autoctoni o acclimatati di fauna ittica, l'esercizio della pesca e la pratica dei ripopolamenti devono essere regolamentati mediante il progetto speciale fauna che definisca le zone in cui è ammesso il prelievo e la semina di fauna ittica, anche non autoctona, le loro modalità, la quantità e l'origine degli esemplari prelevati o immessi e le modalità di pesca sportiva. A tale riguardo sarà necessario un raccordo con le vigenti normative di settore.
8. I danni, arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ed al bestiame domestico, sono indennizzati dal Consorzio secondo modalità stabilite dal Regolamento che deve tenere conto delle indicazioni e delle procedure individuate dai Comitati di gestione.
9. La fauna selvatica rinvenuta morta è di proprietà del parco. Gli eventuali rinventori di fauna selvatica morta dovranno segnalare i ritrovamenti alle stazioni forestali competenti. Su



richiesta, il cranio e il trofeo degli Ungulati verranno consegnati, dopo l'effettuazione dei necessari rilevamenti biometrici, al rinventore. Nel caso di investimenti stradali sono fatte salve le norme settoriali vigenti.

10. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, seconda parte, della L. 394/91, eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza del Consorzio di gestione del Parco.

ARTICOLO 3.2 - Tutela e gestione della flora

1. Sull'intero territorio del Parco è vietato raccogliere e danneggiare le specie vegetali, fatto salvo l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie vegetali estranee all'habitat naturale, così come previsto dall'articolo 11, comma 3, sub a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Eventuali deroghe sono stabilite dal Regolamento, raccordandosi con le norme di settore vigenti, ai sensi del comma 4 del citato articolo 11 della L. 394/91: il Regolamento, sempre raccordandosi con le norme di settore vigenti, dovrà altresì regolamentare la raccolta di fiori, frutti, funghi sotto forma di deroga al dettato legislativo.
2. Il Consorzio predispone un piano di indirizzo gestionale pluridisciplinare, vegetale e faunistico, quale strumento tecnico di supporto nella formazione dei piani di assestamento e degli altri strumenti di gestione del patrimonio forestale previsti dalle normative regionali e provinciali (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale).
3. Il Consorzio attiva propri programmi speciali per la conservazione degli habitat, dei biotopi e delle specie vegetali inseriti nella Lista rossa, per la tutela delle aree palustri e per l'acquisizione di documentazione scientifica sull'evoluzione vegetazionale e sullo sviluppo floristico del Parco. Tali programmi speciali non possono in alcun modo introdurre deroghe o eccezioni a prescrizioni vincolanti del Piano o a disposizioni del Regolamento del Parco, né introdurre nuove disposizioni vincolanti rispetto al Piano o al Regolamento.
4. Nel caso in cui si verificano effettivi danni economici ai proprietari dei beni interessati derivanti dall'applicazione degli strumenti di pianificazione e dai programmi previsti dal presente articolo, il Consorzio può provvedere all'indennizzo degli stessi secondo le modalità stabilite dal Regolamento, tenendo conto delle norme di settore.

ARTICOLO 3.3 - Tutela del suolo e degli aspetti geomorfologici-geologici

norme di attuazione – testo approvato CD 04.05.2007

pag. 19 di 30



1. Fatti salvi gli interventi urgenti ed indifferibili connessi alla protezione civile ed alla sicurezza delle popolazioni, l'esecuzione di movimenti di terra e di sbancamenti che eccedano le normali pratiche colturali e che interessino i crinali, principali o secondari è di norma vietato e comunque subordinato a nulla osta del Consorzio che si esprime sulla base di uno studio analitico dell'intervento.
2. Tutte le istanze relative a modificazioni dell'uso del suolo che comportino il rilascio del nulla osta del Consorzio sono accompagnate da idonei studi idrogeologici ed individuano le eventuali azioni di ripristino dei luoghi e di compensazione ambientale.
3. Fatto salvo il nulla osta del Consorzio così come disciplinato dall'articolo 13 della L. 394/91, il rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico è disciplinato dalle vigenti normative della Regione Lombardia e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Le aree a rischio geologico, idrogeologico, valanghivo e sismico sono individuate e disciplinate dalla pianificazione di settore di competenza dell'Autorità di Bacino, della Regione Lombardia e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
5. La raccolta dei minerali è disciplinata dal Regolamento in deroga al divieto di asportazione dei minerali previsto dall'articolo 11, comma 3, sub b), della L. 394/91.

ARTICOLO 3.4 - Tutela delle acque e del regime idraulico

1. Il Piano del Parco riconosce i corpi idrici come elementi importanti per la qualità degli ecosistemi componenti il paesaggio alpino e si prefigge la tutela dei laghi naturali, dei corsi d'acqua, compreso il reticolo minore e delle zone umide.

Le funzioni ecologiche e paesistiche costituiscono un valore da salvaguardare rispetto alle captazioni, comprese quelle finalizzate ad usi di interesse pubblico.

2. In fase transitoria – fino a determinazioni più specifiche ed articolate, derivanti dall'attuazione del previsto "progetto speciale acque" – nessuna nuova captazione può compiere un prelievo che rilascia in alveo una portata residua inferiore a 1/5 di quella che giunge alla captazione stessa, fatti salvi limiti più restrittivi stabiliti dalle norme vigenti nei diversi settori.
3. Al fine di garantire la tutela delle acque del Parco, nell'ambito delle normative europee, in particolare la Direttiva CE 2000/60, nazionali, regionali e provinciali, il Consorzio promuove uno o più progetti speciali di cui al successivo articolo 4.1 con l'obiettivo di



conservare e migliorare la risorsa sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto l'aspetto qualitativo: per quanto concerne quest'ultimo aspetto il Consorzio promuove in particolare un progetto speciale per la tutela qualitativa delle risorse idriche, che ricomprenda la sistemazione degli acquedotti, della rete fognaria e la razionalizzazione del sistema di depurazione, anche tramite la costruzione di idonei depuratori, in accordo con gli strumenti di pianificazione per la tutela delle acque della Regione Lombardia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, sub c), della L. 394/91 è comunque vietato modificare il regime delle acque, fatti salvi gli interventi di protezione civile e di messa in sicurezza che rendessero necessarie delle modificazioni, oltre quelli previsti dal Piano, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
5. Ai sensi dell'articolo 164 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio, sentite le Autorità di Bacino e le Province Autonome di Trento e Bolzano in riferimento alle proprie competenze territoriali, individua, entro tre anni dall'entrata in vigore del Piano, le acque sorgive, fluenti e sotterranee che non possono essere captate perché necessarie alla conservazione degli ecosistemi
6. Ogni nuova captazione è comunque inibita, fatto salvo quanto previsto nel Regolamento del Parco. Esso stabilisce le deroghe all'art. 11, comma 3, lettera c) della Legge 394/91, relativamente alle seguenti fattispecie:

- nelle zone A: nuove captazioni e relative condotte interrato di interesse pubblico ed a scopo idropotabile ovvero a scopo idroelettrico ad esclusivo uso degli alpeggi, dei rifugi o per le altre attività ammesse nelle zone A;

- nelle zone B: nuove captazioni idriche per acqua potabile, per irrigazione e produzione di energia elettrica di autoconsumo a servizio degli insediamenti funzionali alle attività ammesse, per l'innevamento artificiale (limitatamente alle piste esistenti o eventualmente autorizzate nelle zone D2), con le relative condotte interrato

- nelle zone C e D, nuove captazioni di acque minerali e oligominerali integrative ed utili al funzionamento e allo sviluppo delle attività idrotermali attuali e tradizionali del Parco, in aree a ciò vocate, con le attività di ricerca collegate

Sino all'approvazione del Regolamento, le richieste di nuove captazioni, entro i principi e limiti qui stabiliti, saranno valutate dal Consiglio Direttivo del Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio



Le deroghe dovranno tener conto delle portate idriche di rispetto, da stabilire caso per caso ai fini della conservazione della qualità biologica delle acque e del rispetto del regime idrico secondo le modalità stabilite dal Regolamento; è comunque consentita la manutenzione delle opere relative alle captazioni esistenti.

7. Le captazioni consentite sono comunque soggette a nulla osta del Consorzio. Il Consorzio favorisce le captazioni rivolte al servizio di più utenti collegati tra loro e, ai fini istruttori, può richiedere la presentazione di una relazione idrogeologica sottoscritta da un tecnico abilitato: nel rilasciare il nulla osta possono essere altresì dettate prescrizioni particolari a tutela del sistema ambientale.
8. Il Consorzio coopera con i Comuni del Parco al fine di garantire che gli strumenti di pianificazione urbanistica ed i regolamenti edilizi, in sede di adeguamento al Piano, sperimentino pratiche sostenibili affinché:
 - a) i parcheggi ed i piazzali impermeabili o a permeabilità impedita di nuova costruzione siano in grado di raccogliere le acque di prima pioggia e di assicurarne il corretto smaltimento;
 - b) i nuovi insediamenti produttivi garantiscano la raccolta delle acque di precipitazione in apposite cisterne o altri contenitori idonei;
 - d) i nuovi insediamenti residenziali siano agevolati nella realizzazione di vasche di contenimento dell'acqua dei pluviali;
 - e) nei fondovalle alluvionali e nei conoidi alluvionali i progetti di realizzazione di fondazioni profonde, di vani interrati o di opere di ingegneria sotterranee siano accompagnati da idonea relazione che dimostri la compatibilità idrogeologica dell'intervento.
9. Il Consorzio promuove opportune intese con le Amministrazioni locali allo scopo di individuare le forme di incentivazione necessarie affinché le strutture e le costruzioni esistenti alla data di entrata in vigore del Piano si adeguino a quanto prescritto al comma 6
10. In applicazione dell'articolo 164, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio elabora ed approva un progetto speciale per verificare le derivazioni già assentite all'interno del Parco, con particolare riferimento alla sussistenza del deflusso minimo vitale (DMV), al fine di proporre la modifica delle quantità di rilascio indicate nei disciplinari di concessione qualora vengano riconosciute alterazioni degli equilibri biologici e idro-morfologici dei corsi d'acqua interessati.



11. I lavori idraulici di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sottoposti a preventivo nulla osta del Consorzio.
12. E' comunque fatto divieto di intubare i corsi d'acqua superficiali, di aprire nuovi fossi o canali fatti salvi gli interventi espressamente previsti dalle competenti Autorità statali, regionali, provinciali.

ARTICOLO 3.5 - Gestione delle attività agro-silvo-pastorali

1. Le modalità per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali sono disciplinate dal Regolamento, così come dettato dall'articolo 11, comma 2, sub c), della L. 394/91.
2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, le attività agro-silvo-pastorali, in quanto riconosciute tra le attività economiche locali prevalenti da valorizzare e da qualificare, sono oggetto di Progetti speciali, di cui all'articolo 4.1, promossi dal Consorzio: tali Progetti sono rivolti in particolare all'agricoltura biologica, alla conservazione ed al miglioramento delle malghe, alla promozione dell'alpicoltura tradizionale tramite un "Piano degli alpeggi", allo sviluppo delle attività produttive compatibili con i limiti di carico ammissibili, con particolare riferimento alle Zone B, alla gestione del patrimonio forestale attraverso gli strumenti gestionali di cui al precedente articolo 3.2, comma 2.
3. I Progetti speciali di cui al comma 2 e quelli che il Consorzio ritenga opportuno definire ai fini della conservazione ambientale e dello sviluppo compatibile delle attività agro-silvo-pastorali devono comunque essere orientati a:
 - a) evitare l'esercizio di attività agro-silvo-pastorali all'interno delle Zone A, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2.2, comma 7;
 - b) non consentire la monticazione ovina nelle Zone B se non in presenza del pastore;
 - c) permettere la delimitazione dei pascoli con tecniche e materiali tradizionali;
 - d) definire operazioni di sfalcio dei prati, con particolare riferimento alle Zone B, finalizzate alla valorizzazione del paesaggio tipico, da eseguirsi a cura ed onere del Consorzio;
 - e) impedire la bonifica di zone umide;
 - f) evitare nuovi allevamenti zootecnici di tipo industriale.



4. Il Consorzio organizza, entro un anno dall'approvazione del Piano, uno sportello di consulenza gratuita in ogni settore del Parco allo scopo di orientare gli operatori interessati verso l'esercizio di forme di agricoltura compatibile. Lo sportello è istituito e reso funzionale d'intesa con le competenti strutture delle Province Autonome di Trento e Bolzano e della Regione Lombardia.

ARTICOLO 3.6 - Tutela dei beni culturali e ambientali

1. Ai beni culturali e ambientali sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed al patrimonio della Prima Guerra Mondiale, sottoposto a tutela ai sensi della legge 07 marzo 2001, n. 78, si applicano le vigenti normative dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, fatto salvo il preventivo nulla osta del Consorzio, ove dovuto
2. Il territorio del Parco è sottoposto nella sua totalità al vincolo paesistico così come sancito dal D. Lgs. 42/2004 e il presente Piano ha valore di piano paesistico ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della L. 394/91, sostituendo eventuali normative in materia previste da strumenti di pianificazione territoriale di qualsiasi livello se non compatibili.
3. Il Consorzio promuove intese o accordi di programma con le competenti Autorità regionali e provinciali per la valorizzazione dei beni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 3.7 - Interventi sul patrimonio edilizio e sugli insediamenti

1. Le opere e gli interventi relativi al patrimonio edilizio ed agli insediamenti sono normati dal presente articolo in coerenza con quanto previsto dai precedenti articoli 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.
2. Per ogni intervento relativo a opere ed impianti edilizi è dovuto il nulla osta del Consorzio di cui all'articolo 13 della L. 394/91.
3. Le tipologie e le modalità di costruzione delle opere e di manufatti sono definiti dal Regolamento con particolare attenzione ai valori paesistico-ambientali.

ARTICOLO 3.8 - Infrastrutture e opere pubbliche

1. Gli accessi, i punti di sosta, i parcheggi, le aree di interscambio e le altre infrastrutture del Parco sono ammesse dal Piano con lo scopo di favorire una fruizione ed una mobilità sostenibile e compatibile con le finalità di sviluppo e di tutela del territorio protetto.
2. Nei limiti di quanto previsto dalle presenti Norme di Attuazione, sono realizzabili nuove



tratte delle reti idriche e di fognatura e delle reti elettriche e telefoniche, ovunque possibile interrato. Nelle Zone A e B devono essere prese prioritariamente in considerazione, per quanto attiene i sistemi di smaltimento, tecniche di biodepurazione

3. Il Consorzio predispone progetti speciali di cui al successivo articolo 4.1 per la riorganizzazione del sistema stradale esistente al fine di orientare, in base alle esigenze di fruizione turistica e di tutela dell'ambiente e del paesaggio, i flussi di utilizzo (pedonale, ciclabile, a cavallo, con mezzi meccanici a motore etc.). Il Regolamento disciplina le modalità di circolazione del pubblico così come stabilito dall'articolo 11, comma 2, sub c), della L. 394/91.

ARTICOLO 3.9 - Disciplina delle attività estrattive e minerarie

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, sub b), della L. 394/91, su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di aprire nuove cave o miniere
2. Per l'eventuale proseguimento delle attività in atto alla loro scadenza autorizzativa, o per il prosieguo delle attività sospese, ma comunque inserite in zona D2, il Regolamento, in deroga alla disposizione legislativa di cui al comma 1, così come espressamente previsto all'articolo 11, comma 4, della L. 394/91, stabilisce le modalità di continuazione dell'esercizio ed individua i rapporti convenzionali da attivare con il Consorzio per l'ottenimento del nulla osta: tali convenzioni devono comunque garantire la mitigazione degli impatti ambientali, la destinazione d'uso finale dell'area con relativo ripristino ambientale e le relative opere di compensazione, l'eventuale cessione della proprietà dei terreni al Consorzio o ad altro soggetto pubblico per l'uso fruitivo degli stessi e l'utilizzo di eventuali strutture edilizie presenti nell'area.
3. Eventuali modificazioni delle modalità di esercizio delle attività autorizzate sono sottoposte alle prescrizioni di cui al comma 2.
4. Il Regolamento prevede altresì le modalità di utilizzo di materiale necessario per opere da eseguirsi in loco o in relazione a prescrizioni del Consorzio per le quali è consentito l'approvvigionamento in quantità limitate.

ARTICOLO 3.10 - Discariche e siti degradati

1. Su tutto il territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove discariche, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, sub b), della L. 394/91. L'esercizio delle discariche esistenti ed il loro recupero ambientale è disciplinato dal Regolamento in deroga alle disposizioni di legge, così



come previsto dall'articolo 11, comma 4, della L. 394/91.

2. I siti degradati esistenti all'interno del Parco, censiti dalla Regione Lombardia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano anche su indicazione del Consorzio, sono bonificati applicando le disposizioni del Decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, nonché le eventuali disposizioni attuative regionali e provinciali.

ARTICOLO 3.11 - Impianti per l'esercizio dello sci alpino

1. Le modalità per lo svolgimento delle attività sportive, ivi comprese quelle relative allo sci alpino, che ricomprendono anche le modalità d'uso delle strutture necessarie, sono disciplinate dal Regolamento, così come stabilito dall'articolo 11, comma 2, sub d), della L. 394/91; la costruzione e la gestione delle strutture funzionali allo svolgimento delle attività di sci alpino sono disciplinate dal presente articolo.
2. Il dominio sciabile esistente all'entrata in vigore del Piano, comprendente le piste di discesa, gli impianti di risalita e le relative infrastrutture, è gestito secondo le forme di esercizio in atto ed in accordo con le disposizioni dettate dagli Enti competenti.
3. L'eventuale integrazione degli impianti del dominio sciabile esistente o la realizzazione di nuovi impianti all'interno delle Zone D2, sia per quanto concerne le strutture che per le infrastrutture, ivi compresi eventuali bacini per l'innevamento programmato e le loro reti di adduzione, è realizzabile a seguito di nulla osta del Consorzio rilasciato a seguito di verifica del livello di interferenza delle opere previste con il sistema ecologico e con la conservazione delle specie faunistiche e vegetali.
4. I bacini per l'innevamento programmato non possono essere ricavati da bacini naturali esistenti.
5. Le strutture e le infrastrutture tecniche di nuova costruzione necessarie allo svolgimento dell'attività sciistica debbono essere per quanto possibile interrate.
6. Gli impianti di risalita esistenti possono essere sostituiti per esigenze tecniche anche con contenuti spostamenti del percorso a condizione che siano rispettati i requisiti di cui al comma 3.
7. Gli impianti dismessi sono smantellati e rimossi riportando l'ambiente naturale alle condizioni preesistenti, a cura e spese dei concessionari.



8. Sono comunque sempre consentite le normali operazioni di manutenzione delle strutture e delle infrastrutture di cui al presente articolo, ivi comprese le opere temporanee necessarie, previa acquisizione delle dovute autorizzazioni.

TITOLO IV – ATTUAZIONE ED EVOLUZIONE DEL PIANO

ARTICOLO 4.1 – Progetti speciali

1. La disciplina del Piano è perfezionata ed integrata dal Consorzio attraverso la formazione di progetti speciali approvati con apposita deliberazione, acquisiti i pareri dei Comitati di Gestione territorialmente competenti. I progetti possono essere territoriali, qualora si riferiscano ad approfondimenti specifici connessi a particolari aree geografiche, e settoriali, qualora siano riferiti a particolari settori ed aspetti tematici
2. Il Consorzio, anche su istanza dei Comuni e delle Comunità Montane o di soggetti aventi titolo, individua la missione affidata ai progetti speciali e li redige in funzione delle valenze e dell'interesse territoriale e ambientale proprie del Parco.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed, in particolare, degli articoli 7, 8 e 9, il Consorzio:
 - a) comunica l'avvio del procedimento di predisposizione del progetto speciale ai destinatari ed ai soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento di approvazione del progetto;
 - b) valuta le osservazioni, presentate nella forma di memorie scritte e documenti, dando ragione dell'eventuale mancato accoglimento delle stesse nella motivazione del provvedimento finale.
4. I progetti speciali possono dar vita ad Accordi di Programma con gli Enti locali e con altri soggetti pubblici e privati interessati.
5. I progetti speciali non possono in alcun modo introdurre deroghe o eccezioni a prescrizioni vincolanti del Piano o a disposizioni del Regolamento del Parco.
6. I progetti speciali non introducono nuove disposizioni vincolanti rispetto al Piano o al Regolamento.



ARTICOLO 4.2 – Attività di ricerca

1. Al fine di garantire lo sviluppo e l'aggiornamento del Piano, il Consorzio sviluppa e promuove attività di ricerca, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
 - analisi della cultura materiale, dei beni culturali e dell'iconografia storica;
 - analisi della distribuzione spaziale e della dinamica delle popolazioni animali e vegetali e delle loro associazioni;
 - itinerari e luoghi per la fruizione naturalistica;
 - analisi delle economie dei sistemi locali;
 - analisi geologiche, idrauliche e climatiche;
 - ricerche sulle forme di cooperazione istituzionale.
2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate secondo quanto previsto dal Regolamento.
3. In particolare il presente Piano individua come prioritari i seguenti progetti di ricerca:
 - a) individuazione delle acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi;
 - b) censimento e catalogazione delle tipologie edilizie;
 - c) catasto dei sentieri;
 - d) rapporto sulle attività economiche per il presidio del popolamento montano.

ARTICOLO 4.3 – Banca Progetti

1. Al fine di migliorare la capacità di intervento del Parco nella realtà locale, il Parco promuove la costituzione di una specifica Banca Progetti da condividere con i Comuni e gli altri attori locali.
2. La Banca Progetti dovrà essere l'occasione per migliorare la qualità progettuale del sistema locale e per garantire la sostenibilità degli interventi oltre che per migliorare la qualità operativa dell'Ente, anche sviluppando forme di cooperazione istituzionale e sociale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



ARTICOLO 5.1 - Vigilanza sull'attuazione del piano

1. Il Consorzio esprime il nulla osta di cui all'articolo 2.9 sugli interventi, gli impianti e le opere da realizzarsi nel territorio del Parco, vigila sull'attuazione del Piano e sull'applicazione delle relative Norme di Attuazione, valuta gli effetti, i costi ed i benefici delle prescrizioni e degli interventi di piano, svolge attività di monitoraggio tecnico-economico e ambientale, sorveglia gli stati di avanzamento dell'esecuzione degli interventi previsti.
2. Il Consorzio predispose periodicamente una relazione sull'attuazione del Piano considerando il livello di realizzazione dei progetti speciali previsti, lo stato di avanzamento e gli effetti degli interventi programmati, i risultati dell'attività amministrativa e promozionale svolta, il gradimento degli abitanti e dei frequentatori del Parco, ogni altro dato utile ai fini della valutazione dell'efficacia delle azioni di tutela e valorizzazione, nonché gli elementi opportuni per la messa a punto di nuovi piani, progetti e ricerche.
3. Il Consorzio si attiva per la divulgazione delle disposizioni del Piano e per la sua promozione attraverso idonee iniziative di comunicazione.

ARTICOLO 5.2 - Misure di compensazione

1. I soggetti promotori degli interventi consentiti dal Piano o dalle normative di settore applicabili nel Parco, ma non direttamente finalizzati alla conservazione o alla valorizzazione del Parco, e che producano o possano produrre conseguenze negative sui suoi valori naturali e paesistici, sono tenuti a compensare tali impatti attraverso opere di mitigazione, di riqualificazione edilizia, di recupero ambientale ed equivalenti. Le opere di compensazione, sempre di entità e valore equamente proporzionati al progetto, sono stabilite dal Consorzio nel provvedimento di nulla osta, in relazione alle conseguenze negative che l'intervento può produrre

ARTICOLO 5.3 - Interventi finanziari di soggetti privati

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano il Consorzio può concludere accordi con soggetti privati che impegnino proprie risorse finanziarie, con le modalità e le tecniche di volta in volta ritenute opportune, in cambio di vantaggi di immagine o di tipo pubblicitario compatibili con le finalità del Parco e comunque non in contrasto con i divieti di cui alla legge 394/91 e allo Statuto del Consorzio.



ARTICOLO 5.4 - Tabellazione del Parco

1. Il perimetro del Parco è individuato e segnalato sul territorio da tabelle secondo i disposti del Regolamento: le tabelle sono predisposte dall'Ente di gestione secondo una tipologia identica per le aree comprese nella Regione Lombardia, nella Provincia di Bolzano e nella Provincia di Trento.
2. Le tabelle di confine sono ubicate sulla linea di confine del Parco e in corrispondenza degli accessi in modo da risultare visibili a distanza.
3. Le tabelle devono recare il logo del Parco, essere di chiara e semplice lettura, avere caratteristiche tali da rendere minima e non frequente la manutenzione e sono coordinate ed armonizzate per quanto possibile a cura del Consorzio con quelle che altri soggetti pubblici sono autorizzati a collocare sul territorio.

ARTICOLO 5.5 - Usi Civici

1. Così come previsto dall'articolo 11, comma 5, della L. 394/91, restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3.1 delle presenti Norme in ordine ai diritti esclusivi di caccia o altri usi civici di prelievi faunistici.

ARTICOLO 5.6 – Indennizzi

1. I vincoli derivanti dal Piano alle attività agro-silvo-pastorali sono indennizzati sulla base di principi equitativi: i vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività compatibili, danno luogo a indennizzi equitativi. Il Consorzio è comunque tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica ad eccezione di quelli causati agli alpeggi ed al bosco.
2. Le modalità per la corresponsione e per la liquidazione degli indennizzi sono stabilite dal Regolamento.